

Regolamento d'Istituto

Premessa

La Scuola è una Comunità, organizzata allo scopo di promuovere la Formazione della Personalità degli Alunni ed è costituita, oltre che dagli Studenti e dal personale Docente, anche dalle altre Componenti che, nei modi e con le funzioni proprie di ciascuna, operano in eventuale collaborazione con Istituzioni comunitarie intermedie, preposte alla tutela ed alla promozione umana, civile e sociale dei Giovani.

La convivenza scolastica si realizza, attraverso l'osservanza di norme, democraticamente definite ed accettate nel rispetto della Costituzione e delle Leggi dello Stato.

L'insieme dei Diritti e dei Doveri che legano reciprocamente le Componenti della Comunità scolastica s'incentra sul rispetto, da parte di Ciascuno, della dignità propria ed altrui.

Si sottolinea l'esigenza che il **Diritto** per tutti allo **Studio** sia inteso anche come **Dovere** e che, solo considerando lo Studio un Diritto-Dovere, si può consentire alla Scuola di assolvere il suo compito precipuo, preparare cioè i Cittadini di domani, liberi e coscienti delle loro scelte e delle loro responsabilità.

Il presente Regolamento, pertanto, pone norme atte a definire e a coordinare le attività delle varie componenti operanti nella scuola allo scopo di realizzare la gestione sociale della comunità scolastica.

La Scuola chiederà ai Genitori, all'atto dell'iscrizione, o, comunque, all'inizio di ogni anno scolastico, di sottoscrivere un "*Patto Sociale di Corresponsabilità*", al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle Famiglie.

Con tale strumento le famiglie si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone o violino i doveri sanciti dal Regolamento d'Istituto e subiscano, di conseguenza, l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario.

Per quanto attiene alla vigilanza sui comportamenti degli alunni da parte di tutto il personale docente ed A.T.A., si ricorda che la stessa sussiste in tutti gli spazi della scuola e che eventuale infrazione deve essere segnalata tempestivamente all'autorità competente.

Il Regolamento di Istituto costituisce il MANIFESTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI degli Operatori e degli Alunni della nostra Scuola, l' IISS Giovanni Paolo II Diamante (CS)

Le disposizioni, di seguito indicate, sono il risultato delle Deliberazioni degli Organi Collegiali dell'Istituto, delle Indicazioni, contenute nel Testo Unico - D.lgvo 297/94 - delle nuove Disposizioni della Scuola dell'Autonomia - DPR. 295/1999 - del D. i. 44/200 e delle norme contrattuali - Ccnl/2007 - nonché della Carta Costituzionale; fonti legislative, alle quali si farà riferimento per tutto quanto non indicato nello stesso Regolamento. Ulteriore arricchimento è, inoltre, rappresentato dal contributo degli stessi Studenti, in accordo con quanto dettato dalla nuova revisione dello "Statuto degli Studenti e delle Studentesse" e, secondo pareri concordati, in appositi incontri di inizio anno scolastico con i diversi Componenti e Fruitore dell'Istituto. Pertanto, quanto scritto, in tale Documento, costituisce Punto di riferimento, affinché, nel rispetto delle *Regole*, della comunicazione civile e democratica e delle finalità dell'azione educativa, la Formazione possa essere incisiva, si svolga in un clima, all'interno dell'Istituzione scolastica, sereno e costruttivo. Docenti e Studenti sono tenuti a rispettare i punti successivamente trascritti, con la consapevolezza che il trasgredirli comporta, da parte di Chi lo fa, assunzione di responsabilità, di cui dovrà rendere ragione.

Il Regolamento d'Istituto del presente Documento contiene:

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Introdotta con D.P.R. n. 249/98, con le modifiche in seguito al D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235, pubblicato sulla GU n. 293 del 18-12-2007, il documento enuclea i Diritti ed i Doveri degli Studenti, detta norme generali, da dover, poi, essere integrate e sviluppate, individua i possibili Provvedimenti disciplinari, intesi, sempre in senso educativo, non mai punitivo, e le modalità di presentazione dell'eventuale Reclamo agli stessi.

NORME - REGOLE INTERNE: CODICE DISCIPLINARE D'ISTITUTO

Elaborati, sulla base dei principi generali del suddetto Statuto regolamentanti la vita interna della Scuola, il Comportamento, le Assenze, le Uscite, la Sorveglianza, le Visite didattiche ed i Viaggi di istruzione,.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Voluto dal Ministro della P.I. per rendere effettiva la piena Partecipazione di tutte le Componenti alla vita della Scuola (cfr. **Linee di Indirizzo del Ministro della P.I. del 15 marzo 2007**), viene sottoscritto dalle Famiglie, all'atto dell'iscrizione

Statuto delle studentesse e degli studenti

Commento

<< Uno Strumento per garantire la **partecipazione piena ed attiva** di voi Ragazze e Ragazzi alla vita ed alle scelte della Comunità scolastica. Una **Carta dei Diritti e dei Doveri**, parte integrante del processo di Riforma, che riconosce, per la prima volta, la posizione giuridica degli Studenti nel processo di **Formazione ed Apprendimento**.

Lo Statuto **esprime quei valori di libertà, di responsabilità, di rispetto e di solidarietà** che hanno ispirato la nostra Costituzione e sono alla base dell'identità comune della patria europea. >>

Carlo Azeglio Ciampi,
presidente della Repubblica italiana dal 10 maggio 1999 al 10 maggio 2006

<< Questo Statuto vuole attivare una **reale partecipazione degli Studenti alla vita delle Scuole** e favorire un **dialogo costruttivo** fra Studenti ed Insegnanti, prezioso elemento di ogni Scuola moderna e tanto più della nuova Scuola dell'Autonomia. Questa infatti deve valorizzare le inclinazioni individuali e le capacità di ciascuno studente per il raggiungimento del **successo formativo**.

Mi auguro che con questo Statuto, con le Consulte e le Associazioni, gli Studenti vivano pienamente l'esperienza dell'Autonomia. >>

Tullio De Mauro,
ministro della Pubblica Istruzione dal 25 aprile 2000 al 11 giugno 2001

Dalle citazioni, scelte ad introduzione, si evince, in modo chiaro, il significato intrinseco del presente Documento.

Lo "**Statuto degli Studenti e delle Studentesse**", che assume la forma di DPR, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 maggio del 1998, si colloca, nell'intento dei suoi Promulgatori, all'interno del processo di acquisizione dell'Autonomia, da parte delle Scuole, sia perché detta Norme generali, da dover, poi, essere, dalle singole Scuole, integrate e sviluppate, sia perché contribuisce a definire il nuovo quadro delle Relazioni fra gli Studenti e fra Studenti ed altri Componenti, all'interno delle Comunità scolastiche, chiamate, appunto, a **progettare, autonomamente, la loro Offerta Formativa**.

Dello Statuto, il nostro Regolamento recepisce il criterio generale, per cui la Scuola si pone come

" ... luogo di Formazione e di Educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle Conoscenze e lo sviluppo della Coscienza critica ... dove Ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la Formazione alla Cittadinanza, la realizzazione del Diritto allo Studio, lo sviluppo delle potenzialità di Ciascuno ed il Recupero delle situazioni di svantaggio ..."

La nostra attenzione intende, principalmente, incentrarsi sul concetto di "**Sanzione**", la cui applicazione, bisogna capire, in tale ottica, ha una duplice finalità: accanto al tradizionale **fine punitivo**, infatti, le sanzioni devono esprimere un **intento**

preventivo, ma , soprattutto, **educativo**. Per tale motivo, la Scuola ricorrerà alla cd. "punizione" quale "estrema ratio" e, ciò, in particolar modo, per gli Studenti minorenni.

Per Quanti si trovano ad assolvere l'Obbligo scolastico, infatti, si ritiene opportuno evitare, tranne in casi d'eccezionale gravità o di reiterazione, l'adozione di provvedimenti, comportanti l'allontanamento, anche di breve durata, dalle lezioni o dall'attività di classe. Al proposito, l'Istituto valuta sempre positivamente la difesa dell'Alunno, l'inflizione di sanzioni, cosiddette, condizionali (che diventano effettive, nell'ipotesi di reiterazione di comportamenti vietati o scorretti), la collegialità delle decisioni, relative a sospensioni e la possibilità di conversione delle sanzioni, su richiesta dello Studente o di Chi esercita la potestà sul minore, in attività a favore della Comunità scolastica, c.d. "azioni attive", di natura riparatoria (quali, ad esempio, pulizia della Scuola, piccola manutenzione, ...)

Da precisare che, in caso di allontanamento dello Studente da Scuola, viene attivato, per quanto possibile, un rapporto con questi e con i suoi Genitori tale da preparare il rientro nella Comunità scolastica.

Lo Statuto, in questione, infatti, nell'

Art. 1 ridefinisce la Scuola, prioritariamente, come "luogo di Formazione e di Educazione", mediante lo studio, riconducendo a questa funzione, essenziale, tutti gli altri Obiettivi e Valori, propri della Comunità scolastica: la crescita della Persona, lo Sviluppo dell'Autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali. Inoltre, ispirandosi alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (0-18 AA nel linguaggio giuridico internazionale), lo Statuto individua i principi di un corretto rapporto fra Studenti e Docenti, basato sulle Pari Dignità, sulla cooperazione, volta alla realizzazione della Scuola.

Principi portanti ne divengono quelli seguenti:

Art. 2

DIRITTI

Lo Statuto traduce, nella realtà della Scuola, fondamentali Diritti, quali:

- la Libertà di Opinione ed Espressione,
- il Diritto di Riunione ed Associazione
- il Diritto all'Informazione ed alla Riservatezza.

E' particolarmente significativo l'accento posto sulla necessità che gli Insegnanti esercitino il loro Diritto-Dovere di determinare il percorso didattico, attivando un dialogo con gli Studenti, volto ad acquisirne ed a discuterne le Richieste, le Opinioni e le Valutazioni.

Art. 3

Art. 3

DOVERI

Il fondamentale Dovere degli Studenti è, ovviamente, quello di:

- Frequentare regolarmente i corsi e ... assolvere, assiduamente, agli impegni di studio"

Accanto a questo, sono:

- il Rispetto delle Persone,
- l'Osservanza delle norme,
- la Cura del patrimonio delle Scuole

Art. 4 In tal senso, il testo dello Statuto si pone come abrogativo delle norme del Regio Decreto n.ro 653 del 1925, fino a questa emanazione, benché, spesso, ritenuto superato e non applicativo,

nelle sue norme.

Le nuove norme, superando le sanzioni espulsive, chiedono alla Scuola di prendersi carico dei propri Studenti, ispirandosi ai Principi sulla finalità educativa della sanzione, della Responsabilità individuale, della Trasparenza e Proporzionalità della sanzione, della Riparazione del danno, rendendo sempre possibile chiedere la conversione della sanzione nello svolgimento di attività a favore della Scuola.

Art. 5 Principi innovativi che, nel momento in cui si introducono, affidando all'autonoma elaborazione delle Scuole il compito di tradurle per la propria realtà, necessariamente, prevedono l'individuazione di norme di tutela.

Da tener presente che, sia all'interno di ogni Istituto, sia a livello provinciale, sono Organismi di Mediazione e di Garanzia, ai quali ricorrere, in caso di violazione dello Statuto e, sul quale, infine, sono previste

- **Impugnazioni**

Una delle più grandi innovazioni dello Statuto è, infatti, proprio quella di avere introdotto Strumenti di Tutela e di Garanzia, istituendo, uno interno ed uno esterno,

ORGANO di GARANZIA o di Disciplina

(art. 5, co. 2 e 4)

L'ORGANO di GARANZIA o di Disciplina ha il compito di controllare l'effettivo rispetto dello Statuto.

Per le infrazioni, *non* comportanti l'allontanamento dalla Scuola, è ammesso **ricorso**, nel termine di giorni quindici, dalla comunicazione all'Interessato, da parte degli Studenti stessi o dai Genitori, al costituito **Organo di Garanzia, interno alla Scuola**, competente a pronunciarsi nelle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari irrogati, nel caso di contestazioni.

Quando, invece, la sanzione comporti l'allontanamento dalla Scuola o il ricorso *non* trovi riscontro all'interno, l'eventuale, ulteriore mozione deve essere proposta, ai sensi dell'ex art. 328 c. 2 e 4 del DL 16.2.94 n°29 all' **Organo di Garanzia Regionale** periferico, ovvero, Provinciale.

Lo Statuto, allora, richiama Diritti e Doveri, mentre, alle singole Istituzioni scolastiche è demandata la specificità del Regolamento disciplinare, in cui vengono individuati:

- a) **Tipologie di Comportamento** non corretto degli Studenti e delle Studentesse
- b) **Sanzioni** relative
- c) **Organi e Procedure di applicazione** delle stesse

Statuto delle studentesse e degli studenti

Citazione Integrale

Art. 1

VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

1. La Scuola è luogo di Formazione e di Educazione mediante lo Studio, l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di una coscienza critica.
2. La Scuola è una Comunità di Dialogo, di Ricerca, di Esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e volta alla crescita della Persona, nella sua complessità. In essa, ognuno, con pari dignità e nelle diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione del Cittadino, la realizzazione del Diritto allo Studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi, sanciti dalla Costituzione Italiana e della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'infanzia, approvata dall'O.N.U. il 20 Novembre 1989.
3. La Comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, di cui è parte, fonda il suo Progetto e la sua azione educativa sulla operabilità delle relazioni Insegnante/Alunno, contribuisce allo sviluppo della personalità dei Giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza ed alla valorizzazione dell'identità di pensiero, alla responsabilizzazione, all'autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali, adeguati all'evoluzione delle conoscenze ed all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2

DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. Lo Studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La Scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli Alunni, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La Comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il Diritto dell'Alunno alla riservatezza.
3. L'Alunno e Chi lo rappresenta hanno il diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola.
4. Lo Studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola. I Dirigenti scolastici e i Docenti, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli Studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di Programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della Scuola, di criteri di valutazione, di

scelta dei libri e del materiale didattico. Lo Studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della Scuola gli Studenti della Scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

6. Gli Studenti hanno Diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative, offerte dalla Scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli Studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La Scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;

9. La Scuola garantisce e disciplina nel proprio Regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole Istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del Diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3

DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli Studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni ed ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

2. Gli Studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della Scuola e dei loro Compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro Diritti e nell'adempimento dei loro Doveri gli Studenti sono tenuti a

mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art 1.

4. Gli Studenti sono tenuti ad osservare, in tutto l'Istituto scolastico, le disposizioni organizzative e di sicurezza disposte dalla Scuola.

5. Gli Studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici ed a comportarsi, nella vita scolastica, in modo da non arrecare danno al patrimonio della Scuola

6. Gli Studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore di qualità della vita della Scuola.

Art. 4

CODICI DISCIPLINARI

1. I Regolamenti delle singole Istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai Doveri, elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La Responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della Comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla Comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello Studente dalla Comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento, non superiori a quindici giorni, deve essere previsto un rapporto con lo Studente e con i suoi Genitori tale da preparare il rientro nella Comunità

scolastica. Nei periodi di allontanamento, superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la Famiglia e, ove necessario, anche con i Servizi sociali e l'Autorità giudiziaria, la Scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella Comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello Studente dalla Comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la Dignità e il rispetto della Persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7 la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9 bis Con riferimento alle fattispecie, di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello Studente nella Comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla Comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9. ter Le sanzioni disciplinari, di cui al comma 6 e seguenti, possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i Servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla Famiglia o dallo stesso Studente sconsigliano il rientro nella Comunità scolastica di appartenenza, allo Studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra Scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5

IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso Ricorso, da parte di Chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla Scuola, istituito e disciplinato dai Regolamenti delle singole Istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli Studenti nella Scuola secondaria superiore e dai Genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale Organo, di norma, è composto da un Docente designato dal Consiglio di Istituto e, nella Scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli Studenti e da un rappresentante eletto dai Genitori, ovvero, nella Scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli Studenti della Scuola secondaria superiore o di Chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un Dirigente da Questi delegato, decide in via definitiva sui Reclami proposti dagli Studenti della Scuola secondaria superiore o da

Chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento, anche contenute nei Regolamenti degli istituti. La decisione è assunta, previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale, composto per la Scuola secondaria superiore da due Studenti designati dal coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli Studenti, da tre Docenti e da un Genitore, designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'Organo di Garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui sopra è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo di Garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun Ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei Docenti e dei Genitori all'interno dell'Organo di Garanzia regionale, al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'Organo di Garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5 bis

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola Istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei Genitori e degli Studenti di un Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire, in maniera dettagliata e condivisa Diritti e Doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, Studenti e Famiglie.

2. I singoli Regolamenti di Istituto disciplinano le Procedure di sottoscrizione, nonché di elaborazione e revisione condivisa, del Patto di cui al comma 1

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna Istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi Studenti, per la presentazione e la condivisione dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti*, del Piano dell'Offerta Formativa, dei Regolamenti di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Norme/Regole interne

Codice disciplinare d'Istituto

Art. 1 - ENTRATE E RITARDI

L'ingresso a Scuola è fissato per le ore 8,00 e, di norma, non è consentita l'entrata nelle aule, dopo l'ora di inizio delle lezioni, fissata in sede di Programmazione didattica dell'Istituto.

Considerata la provenienza della maggioranza dell'utenza scolastica da paesi della Provincia cosentina, l'Alunno è ammesso in classe fino ad un ritardo di minuti 10, con la registrazione e la giustificazione, accolta e demandata al Docente, presente in classe. Se il ritardo dovesse essere maggiore, oltre i dieci minuti di tolleranza, tale ritardo dovrà essere giustificato con la valutazione, affidata al Dirigente o ad suo Collaboratore. Sarà richiesta la presenza del genitore e/o tutore dell'alunno dopo ogni n° 3 (tre) ingressi, oltre i minuti di tolleranza, altrimenti, i ritardi verranno cumulati, computati come assenze e regolarmente inseriti nella valutazione, con quanto ciò comporta, ai fini dell'espletamento degli scrutini.

Gli Alunni che raggiungeranno l'Istituto, oltre tale orario definito, dovranno attendere la fine della prima ora di lezione e, solo per casi eccezionali e documentabili, la fine della seconda ora, ricevendo un'autorizzazione del Capo d'Istituto o di suo Delegato. Dell'ingresso in ritardo con permesso e dell'ora in cui è avvenuto sarà fatta esplicita annotazione sul Registro di classe.

E' vietato l'ingresso nell'Istituto ad estranei non autorizzati.

Art. 2 - FREQUENZA - GIUSTIFICAZIONI - ASSENZE

Gli Insegnanti della prima ora sono tenuti a fare l'appello ed a prendere nota degli assenti e dei ritardatari, all'inizio di ogni lezione. La presenza degli Studenti nell'area dell'Istituto è autorizzata soltanto a coloro che risultano presenti alle lezioni.

La frequenza alle lezioni è obbligatoria e tutte le assenze devono essere registrate e giustificate dagli Alunni, anche se maggiorenni, su apposito libretto.

Per gli Studenti, la giustificazione deve essere sottoscritta dal Genitore che ha depositato la firma in segreteria.

Oltre i cinque giorni d'assenza continuata, la riammissione avviene a seguito di presentazione di certificato medico, attestante l'idoneità fisica dell'alunno, salvo che detta assenza, non dovuta a malattia, sia stata preavvertita dalla famiglia dell'Alunno.

Qualora lo Studente rientri a scuola, oltre cinque giorni continuativi di assenza, senza giustificazione e certificato medico, sarà compito del Docente della prima ora avvertire il Dirigente scolastico o un suo delegato, il quale avrà cura di comunicare al Genitore la non ammissione in classe dell'Allievo fino alla presentazione del certificato medico. Si precisa, inoltre che, il certificato dovrà essere allegato al format, da ritirare presso il collaboratore del I° piano, e consegnato all'ufficio protocollo; Nella presentazione delle giustificazioni non sono ammessi ritardi superiori a tre giorni. Al terzo giorno della mancata giustificazione l'ufficio di presidenza, avvertito dal Docente della prima ora, informerà il Genitore dell'Alunno.

In caso di mancata presentazione della giustificazione, il Dirigente scolastico comminerà la sanzione, prevista dal presente Regolamento. Non sono ammesse giustificazioni, né richieste di permessi di uscita anticipata, pervenute attraverso Fax, E-mail, Telefono. Solo in via del tutto eccezionale si concede la possibilità, dietro valutate e comprovate esigenze, di comunicazione, via fax, con allegato Documento di Identità, in corso di validità ed autocertificazione di conformità all'originale, per apposizione di firma.

Art. 3 - USCITE ANTICIPATE

L'Alunno, che chieda di lasciare la Scuola, prima della fine delle lezioni, può farlo solo se viene prelevato da un Genitore, da chi Esercita la potestà genitoriale e/o da Persona da Questi, formalmente, delegata.

Le richieste d'uscita anticipata vanno presentate al Dirigente Scolastico o ad un suo Collaboratore all'inizio delle lezioni e potranno essere autorizzate, dopo aver compilato apposita dichiarazione liberatoria nei confronti della Scuola

Tutti i permessi d'uscita anticipata vanno annotati sul Registro di classe.

Situazioni eccezionali, debitamente documentate, saranno esaminate dai rispettivi consigli di classe.

Gli Alunni potranno allontanarsi, in modo non definitivo dalle lezioni uno per volta, previa autorizzazione da parte del Docente, preferibilmente, a partire dalle ore 9,00, anche se si è deciso collegialmente di dare ad ogni Allievo l'autonoma gestione di due uscite, esclusa la pausa di socializzazione. Non è consentito sostare nei corridoi durante le ore di lezione.

Qualora l'Istituzione, per particolari cause di *forza maggiore*, non possa garantire il servizio, sarà consentita, in particolare nelle ultime ore, l'uscita anticipata delle classi interessate, possibilmente, con preavviso delle famiglie e/o stante la liberatoria specifica firmata.

Art. 4 - DIRITTI DEGLI STUDENTI

Gli Studenti hanno Diritto:

- Ad una Formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'Orientamento, l'Identità di Ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
- Ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita dell'Istituto;
- Alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- Ad usufruire di un ambiente sano e sicuro.

Art. 5 - DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli Studenti sono tenuti:

- A frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio;
- Ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della Scuola e dei loro Compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- A mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi, di cui alla premessa, sia durante le normali attività scolastiche che nel corso delle visite didattiche o delle attività integrative;
- Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non recare danni al patrimonio della Scuola.

Art. 6 - TELEFONO CELLULARE

E' vietato agli Studenti, ai Docenti ed a tutti gli Operatori della Scuola l'uso del telefono cellulare e di Qualunque altro dispositivo elettronico, durante l'attività scolastica (Circolare Ministeriale n° 30/2007).

La contravvenzione a tale disposizione comporterà per l'Alunno il sequestro dell'apparecchio, il quale sarà riconsegnato dal Dirigente scolastico, soltanto ai Genitori dello Studente.

Nel caso di reiterazione del comportamento indicato, si comminerà la sanzione della sospensione dalle lezioni e, in ottemperanza a quanto dettato dallo *Statuto delle Studentesse e degli Studenti*, si ricorrerà all'obbligo di un comportamento risarcitorio - riparatorio.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, allo scopo di tutelare la privacy, con la successiva direttiva n.° 104 del 30 novembre 2007, ha previsto multe da 3 a 18 mila euro e da 5 a 30 mila euro, in caso di particolare gravità, per chi utilizza telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici, allo scopo di diffondere immagini, filmati o registrazioni vocali di persone senza la preventiva autorizzazione dell'interessato.

Art. 7 - SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento del danno, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari. Nel caso che non fosse possibile rintracciare il Responsabile del danno, la spesa verrà ripartita tra gli Alunni della classe o delle classi interessate.

I Comportamenti, che configurano mancanze disciplinari, le Sanzioni e gli Organi competenti all'irrogazione delle stesse sono individuati nella tabella che segue.

Ai sensi del D.P.R. 235 del 21-11-2007, in questa Istituzione scolastica saranno adottate le seguenti Sanzioni Disciplinari:

	Motivi della sanzione	Autorità	Sanzione
1	Mancanza ai doveri scolastici (non informazione ai Genitori delle comunicazioni della scuola; non rispetto dell'orario d'ingresso; disimpegno nello studio a casa; non frequenza di attività aggiuntive facoltative liberamente scelte; disturbo dell'attività didattica).	Docente	Richiamo verbale
2	Negligenza abituale; essere sprovvisto degli strumenti di lavoro; grave disturbo dell'attività didattica; reiterato ritardo nell'ingresso in classe	Docente	Richiamo scritto e informazione alla famiglia; ingresso alla II ora (se il ritardo supera i 10 min)
3	Schiamazzi, imprecazioni, intemperanze verbali Ritardato rientro in classe al termine della ricreazione Abbandono dell'aula senza permesso Assenza ingiustificata singola e/o collettiva Allontanamento durante il trasferimento a o da azienda e laboratori	Dirigente Scolastico	Richiamo scritto
4	Introduzione a scuola di cellulari, oggetti estranei alle attività scolastiche o che possono arrecare danni alle persone Allontanamento arbitrario dalla scuola	Dirigente Scolastico e Consiglio di Classe	Requisizione di oggetti ; Impegno in attività a favore della Comunità scolastica; esclusione da viaggi, borse di studio; allontanamento dalla scuola fino a 5 giorni.
5	Reiterazione dei comportamenti di cui al punto 2 e 3 Lesione dell'altrui diritto allo studio; mancato rispetto delle opinioni o delle cose degli altri; reazione violenta ai rimproveri del personale scolastico; derisione dei compagni e/o raggirio del personale scolastico.	Consiglio di Classe	Riparazione del danno in termini economici; impegno in attività a favore della comunità scolastica; allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni.

6	Occupazione delle strutture scolastiche Reiterate inosservanze delle norme di sicurezza Manomissioni, furti, danneggiamenti delle strutture scolastiche	Consiglio di Classe	Riparazione del danno in termini economici; impegno in attività a favore della comunità scolastica; eventuale allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni
7	Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana; concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, tale da determinare seria apprensione a livello sociale	Consiglio di Istituto	Oltre i quindici giorni di allontanamento In presenza di fatti di rilevanza penale, il provvedimento sarà commisurato alla gravità dell' infrazione La scuola promuoverà in tale periodo un percorso di recupero educativo con i servizi sociali)
8	Violenze fisiche o psicologiche contro altri studenti o personale scolastico; fatti di rilevanza penale; reati che minaccino l'incolumità delle persone	Consiglio di Istituto	Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico con possibilità, nei casi più gravi di esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile dello studente durante l'anno scolastico

- ▶ Sono individuate come Sanzioni disciplinari, ai fini del presente Regolamento: il **Richiamo verbale**, da annotare sul Registro di classe, irrogato dall'Insegnante, che ha rilevato o accertato il comportamento, costituente violazione disciplinare;
- ▶ la **Censura verbale**, da annotare sul Registro di classe, irrogata dal Capo di Istituto, a seguito di segnalazione di Chi ha rilevato o accertato il comportamento, costituente violazione disciplinare;
- ▶ la **Censura scritta**, con specifica comunicazione alla Famiglia, irrogata dal Capo di Istituto, a seguito di segnalazione, concordata con gli Insegnanti di classe, di Chi ha rilevato o accertato il comportamento, costituente violazione disciplinare da annotare, per memoria, anche sul Registro di classe;
- ▶ **Allontanamento**, temporaneo, dalla Comunità scolastica, per un periodo, non superiore a cinque giorni, da comunicare, formalmente, alla Famiglia e da annotare sul Registro di classe;
- ▶ Esclusione, temporanea o per l'intero anno scolastico, da attività o da particolari momenti educativi da comunicare, formalmente, alla Famiglia e da annotare sul Registro o agenda di classe;
- ▶ Allontanamento, temporaneo, dalla comunità scolastica, per un periodo maggiore di cinque e non superiore a quindici giorni, da comunicare, formalmente, alla Famiglia e da annotare sul Registro di classe.
- ▶ Allontanamento dalla comunità scolastica, per un periodo superiore a quindici giorni (nei casi sopra indicati)

L'Insegnante è competente per le sanzioni, relative a richiamo verbale, richiamo scritto, ammonizione scritta, requisizione di oggetti.

Il Dirigente Scolastico è competente per tutte le sanzioni, che non prevedono l'allontanamento dalla Scuola, su proposta dei singoli Docenti o di altro personale della Scuola.

Il Consiglio di Classe, nella sua componente allargata, è competente per tutte le sanzioni, che prevedono l'allontanamento dalla Scuola, entro un periodo di 15 giorni, su proposta dei singoli Insegnanti, di altro Personale della Scuola, del Dirigente Scolastico.

Il Consiglio di Istituto è competente per tutte le sanzioni, che prevedono l'allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni.

Gli Insegnanti, il Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe e di Istituto decidono, solo dopo aver, preventivamente, ascoltato le ragioni dell'Alunno.

Durante l'esposizione delle ragioni, per non incorrere nelle sanzioni, di cui è competente il Consiglio di Classe, l'Alunno può farsi assistere dai Genitori e/o chiedere che vengano ascoltati testimoni da lui indicati.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, all'**Organo di Garanzia** interno che dovrà esprimersi entro 10 giorni. Superato tale termine temporale, qualora non venga presa decisione, la sanzione non potrà che ritenersi confermata

Il voto relativo alle decisioni del Consiglio di Classe, in materia disciplinare, è segreto e non è ammessa l'astensione.

Le Sanzioni, per infrazioni, commesse, durante le sessioni di esame, sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 8 - DIVIETI

E severamente vietato circolare nel comprensorio scolastico, con qualsiasi tipo di veicolo a motore. E' vietato a Chiunque fumare nell'edificio scolastico. E' vietato, altresì, consumare bevande o alimenti nei laboratori e durante le attività didattiche all'esterno.

Art. 9 - ORGANO DI GARANZIA E RICORSI

In applicazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, all'art 5, comma 2, è costituito un Organo di Garanzia, al quale Alunni e Genitori possono ricorrere, avverso le sanzioni disciplinari, per la cui composizione, si rinvia al *Regolamento* di modifica dello *Statuto* - DPR. n. 235 del 21.11.2007 - il quale, pur avendola meglio definita, non ne prevede rigida applicatività per il rispetto delle singole Autonomie scolastiche, in ragione dell'utenza, limitandosi a normare, in ragione delle componenti esistenti, una formazione con non meno di quattro membri.

Tale Organo si basa sul principio, per cui la Scuola è una Comunità, all'interno della quale, Ognuno ha il Diritto-Dovere di operare, al fine di trovare modalità di comportamento, adeguate ad una idonea convivenza, secondo funzioni, inserite nello Statuto di Studenti e Studentesse.

L'Organo di Garanzia dell'I.I.S.S. Diamante (Cs) sempre presieduto dal Dirigente Scolastico,

si compone:

1. di due Genitori, designati dal Consiglio di Istituto, tra i rappresentanti in esso presenti, o eletti dal Comitato dei Genitori,
2. di due Docenti, designati dal Collegio dei Docenti

3. di due Studenti, eletti dal Comitato studentesco/Assemblea di Istituto

Per tutte le Componenti, sopra indicate, sono registrati Membri ordinari e Membri supplenti, anche in vista del fatto che i membri dell'*Organo di Garanzia*, i quali dovessero, per qualsivoglia motivo, risultare in condizioni di incompatibilità, perché personalmente coinvolti, (Studente sanzionato o suo Genitore od Organo che ha irrogato la sanzione) non possono partecipare all'esame della situazione ed all'adozione dei conseguenti provvedimenti. In questo caso, l'Organo di Garanzia è costituito dalla restante parte dei suoi Membri, o, se è il caso, appunto con dei Membri supplenti, precisando che di fronte parità di voti, prevale il voto del Presidente.

L'*Organo di Garanzia* dura in carica tre anni, periodo di tempo, corrispondente, al mandato del Consiglio di Istituto, per cui, l'elezione dei membri è triennale, tranne che per la carica della componente Alunni, eleggibile annualmente.

I suddetti Membri, componenti, vengono eletti, all'inizio dell'a. s., nelle sedute dei rispettivi Organi di riferimento, o, anche, possibilmente, per motivi logistici e di tempo, nel Consiglio di Istituto, ove sono presenti tutte le Componenti.

La funzione di Segretario verbalizzante viene affidata, dal Presidente, ad uno dei Docenti componenti.

L'*Organo di Garanzia* interno decide, in via definitiva, sui reclami, i quali devono essere inviati, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. La comunicazione s'intende effettuata il giorno dell'annotazione sul registro di classe se l'alunno è presente in Istituto, od il giorno del suo rientro se successivo, salvi gli effetti di comunicazioni effettuate direttamente all'alunno in forma scritta o anche verbale nel corso delle attività scolastiche.

L'*Organo di Garanzia* delibera, entro 10 giorni successivi al reclamo. Sul ricorso l'organo di garanzia decide a maggioranza (in caso di parità prevale il voto del membro più anziano) previa audizione delle parti interessate entro quindici giorni, ed in caso d'accoglienza del ricorso la sanzione comminata non può più avere esecuzione e resta improduttiva di ogni effetto.

L'*Organo di Garanzia* decide, inoltre, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, riguardo ai conflitti che sorgono, all'interno, della Scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle degli Studenti e delle Studentesse(D.P.R. n. 249/98).

Il voto, relativo alle decisioni dell'*Organo di Garanzia* interno, in materia di reclami, è segreto e non è ammessa l'astensione.

Tale organo può formulare osservazioni, proposte e pareri non vincolanti sull'applicazione e modificazione del presente Regolamento.

L'organo di garanzia decide, altresì, con le stesse modalità a richiesta di una parte interessata, sulle controversie che possano sorgere all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto a ricorrere ad organi superiori previsto dalle norme vigenti.

Art.10 - ISCRIZIONI

Non è possibile frequentare per tre volte la stessa classe. Casi particolari saranno vagliati, di volta in volta, dal Collegio dei Docenti.

Art. 11 - VISITE DIDATTICHE E VIAGGI di ISTRUZIONE SCOLASTICI

Le Visite didattiche ed i Viaggi di Istruzione scolastici devono avere un contenuto, prevalentemente, culturale o Tecnico-scientifico, essere deliberate dal Consiglio di Classe, organizzate dalla Commissione Viaggi, nominata dallo stesso Collegio dei Docenti, comunicate, opportunamente, alle famiglie, previa approvazione del Consiglio d'Istituto.

Per la partecipazione degli Alunni, anche maggiorenni, è richiesta esplicita Autorizzazione, da parte dei Genitori o di Chi ne esercita la potestà genitoriale.

E' opportuno ribadire che, per qualsiasi Visita/Viaggio didattico è necessario, di norma, la partecipazione della maggioranza (la metà più uno) degli Alunni della classe ed un Accompagnatore ogni 15 alunni. Le proposte di effettuazione di visite e viaggi di istruzione, formulate dai Consigli di classe e sono sottoscritte dal docente coordinatore di classe, e dovranno contenere:

- a) le finalità culturali dell'iniziativa e le connessioni con la programmazione educativa e didattica della classe e/o di specifici insegnamenti;
- b) le dichiarazioni di almeno n. 1 docente, preferibilmente appartenente al Consiglio di classe di essere disponibile ad accompagnare gli studenti;
- c) la destinazione o le destinazioni del viaggio.
- d) il numero dei giorni previsti per l'iniziativa;
- e) l'elenco degli studenti partecipanti

I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti alla stesura di una relazione valutativa dell'esperienza attuata e della qualità dei servizi forniti dall'Agenzia.

L'onere finanziario delle iniziative è interamente a carico dei partecipanti, comprese le quote relative alla partecipazione dei docenti accompagnatori. Il contributo pro-capite per la partecipazione a visite e/o viaggi di istruzione è definito tenendo conto del costo complessivo dichiarato dall'agenzia vincitrice della gara di appalto suddiviso per il numero degli studenti partecipanti e comprensivo delle gratuità previste per gli insegnanti accompagnatori. Tutte le quote dei partecipanti vanno versate, con bollettino postale, nel bilancio di Istituto, alle scadenze indicate dalla Presidenza, per intero e con anticipo rispetto alla data di svolgimento delle visite e/o dei viaggi.

Esclusione dai viaggi di istruzione

Il consiglio di classe, nei confronti di alunni sanzionati con il provvedimento di sospensione dalle lezioni perché irrispettosi delle regole, può motivatamente decidere l'esclusione dalla partecipazione a viaggi ed uscite nei casi in cui la partecipazione dell'alunno indisciplinato possa rappresentare un potenziale pericolo e rendere particolarmente difficoltosa l'opera di vigilanza da parte dei docenti accompagnatori.

FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 12 - BIBLIOTECA

La Biblioteca dell'Istituto, affidata ad uno o più Docenti, nominati dal Dirigente scolastico, su proposta del Collegio dei Docenti, è dotata di un suo Regolamento interno. L'orario delle consultazioni e del prelievo dei libri è stabilito, annualmente, garantendo:

- Accesso alla biblioteca, da parte del Personale della Scuola e degli Studenti;
- Prestito e Consultazione agevole.

I Consigli di classe possono partecipare alla scelta delle dotazioni librerie con proprie proposte.

In caso di smarrimento e di deterioramento di materiale avuto in prestito, i responsabili sono tenuti a risarcire i danni arrecati. Tutti i libri, dati in prestito, debbono essere restituiti entro la fine

delle lezioni.

Art. 13 - LABORATORI

I Laboratori sono destinati, prioritariamente, alle esercitazioni, previste dai Programmi. Ogni Laboratorio è dotato di Regolamento interno. Durante le esercitazioni gli Alunni devono essere, scrupolosamente, assistiti dagli Insegnanti. E' previsto che, in orario delle lezioni, Gruppi ridotti di Studenti possano essere distaccati dalle classi ed impegnati in attività pratiche laboratoriali, in tal senso, anche aziendali, previa Programmazione e con preavviso al Consiglio di classe, il quale può deliberare la partecipazione dell'intera Classe o di Gruppi ridotti di Studenti ad attività, debitamente, programmate. Stessa procedura sarà seguita anche per la partecipazione di Gruppi di Studenti a tornei sportivi, interni ed esterni, alla Scuola.

Il Laboratorio-Docenti è destinato esclusivamente ai docenti

Art. 14 - ATTREZZATURE SPORTIVE

Tutte le attrezzature sportive possono essere usate nel pomeriggio, oltre che per le attività didattiche, dal Personale della Scuola e per attività, concordate a livello distrettuale, previa ovvia delibera del Consiglio d'Istituto.

Art. 15 - POSTO DI RISTORO

E' presente, nel plesso centrale dell'Istituto, un posto di ristoro. L'uso, da parte degli Studenti, deve avvenire, preferibilmente, durante l'intervallo ed, in ogni caso, non deve interferire con le attività didattiche. I prezzi dei prodotti, venduti, vengono, periodicamente, monitorati da Rappresentanti, selezionati, con risultanze da sottoporre al Consiglio d'Istituto.

Art. 16 - AULA MAGNA

L'Aula Magna, oltre che per scopi didattici e per le assemblee delle Componenti scolastiche può essere concessa, previa richiesta al Consiglio d'Istituto, ad Enti o Associazioni, legalmente, costituiti per Conferenze e Seminari d'interesse culturale.

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 17 - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Le assemblee degli Studenti, tenute nelle ore di lezione, sono disciplinate come dal *Testo Unico*. E' consentita un'intera giornata scolastica (o due mezze giornate), al mese, per le Assemblee di Istituto, previa richiesta al Capo d'Istituto, di norma, almeno cinque giorni prima della data preventivata. In presenza di particolari problemi organizzativi, il Dirigente scolastico e gli Studenti concorderanno una diversa data per lo svolgimento dell'assemblea. Le assemblee possono essere richieste:

- A) da 1/10 degli studenti frequentanti;
- B) dalla metà, più uno, del Comitato studentesco, costituito dai Rappresentanti di classe;
- C) da un Comitato, eletto dall'assemblea e la cui composizione deve essere verbalizzata e

comunicata alla Presidenza.

Nella richiesta d'assemblea deve comparire l'O.d.g., l'Orario ed i Nominativi d'eventuali partecipanti esterni alla Scuola, con l'indicazione del conducente l'Assemblea, il verbalizzante ed il previsto Servizio d'ordine per il mantenimento della Disciplina.

Le Assemblee di classe sono di due ore mensili, devono essere richieste almeno tre giorni prima, e si svolgono alle ultime due ore di lezione, garantendo la rotazione dei giorni e delle discipline in orario. La richiesta, presentata su format da richiedere al collaboratore del primo piano, deve essere autorizzata dal Dirigente o da un suo collaboratore e protocollata; Il relativo verbale va depositato nella segreteria didattica.

Le Assemblee straordinarie devono avere caratteristiche reali di eccezionalità. In caso di urgenza, si deroga dal preavviso di cinque giorni.

La presenza di Persone, estranee all'Istituto, nelle Assemblee, dovrà essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto ed, in caso d'impossibilità di riunire il Consiglio d'Istituto, l'autorizzazione è demandata alla Giunta Esecutiva o al Dirigente scolastico. Verificata la presenza/e, non debitamente autorizzata/e, la Dirigenza si fa carico dell'allontanamento delle Persone estranee all'Istituto. I docenti hanno il diritto e non l'obbligo di assistere a tutte le assemblee.

Art. 18 - ASSEMBLEE DEI GENITORI

I Genitori degli Studenti hanno diritto di riunirsi in nei locali dell'Istituto secondo le modalità previste dagli art. 4 e 5 del D.P.R. 416 del 31/05/1974.

Art. 19 - ASSEMBLEE DOCENTI E NON DOCENTI

Le Assemblee del personale Docente e non docente (n.° 10 ore l'anno) devono essere comunicate al Capo d'Istituto, almeno cinque giorni prima, salvo casi eccezionali, in cui il preavviso può essere anche di un solo giorno. A tali riunioni, è prevista la partecipazione di Rappresentanti sindacali., purché, ogni interessato comunichi, anticipatamente, la sua volontà di partecipazione all'Assemblea.

Art. 20 - CONSIGLI DI CLASSE

All'inizio di ogni anno scolastico, il Collegio dei Docenti approva il "Piano delle Attività", in cui vengono programmati i Consigli di classe di tutto l'anno scolastico, il primo Consiglio di classe viene, di norma, convocato entro un mese dall'inizio delle lezioni. Ogni Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo Delegato, coadiuvato da un Docente "Coordinatore" / Segretario - verbalizzante, membro del Consiglio stesso, il quale può, per motivi particolari, essere delegato dal Capo d'Istituto anche a presiedere detta seduta. Fanno parte del Consiglio tutti i Docenti della classe, due rappresentanti eletti dagli studenti e due Rappresentanti, eletti dai Genitori. Spettano al Consiglio di classe le competenze, relative alla programmazione didattico-educativa, alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, alle sanzioni disciplinari, nonché, con la sola presenza dei Docenti, alla valutazione, periodica e finale, degli alunni. Tutte le Componenti della Scuola possono far inserire argomenti all'ordine del giorno di ciascun Consiglio, previa richiesta scritta al Capo d'Istituto.

Art. 21 - CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto è l'Organo, deputato a realizzare la partecipazione delle diverse componenti scolastiche alla gestione della Scuola. Esso è formato dalle rappresentanze, elette dei Docenti, del

personale ATA, dei Genitori e degli Studenti, nonché, dal Dirigente scolastico in persona. Le competenze del Consiglio d'Istituto sono disciplinate dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.° 297 e la legge 107/2015, mentre, lo svolgimento delle riunioni, cui possono assistere tutte le componenti della scuola, è normato da un apposito Regolamento.

Art. 22 - COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti è convocato dal Capo d'Istituto o su richiesta di un terzo dei docenti (art. 4 D.P.R. 416 del 31/05/1974), con preavviso di almeno cinque giorni, salvo particolari casi di urgenza con comunicazione dell'ordine del giorno e dell'orario.

Art. 23 - MEZZI D'ESPRESSIONE NELLA SCUOLA

All'interno della Scuola, tutte le Componenti godono della Libertà di espressione, di Opinione, di Associazione e di Riunione, secondo il dettato costituzionale. Tutti i diritti sindacali dei lavoratori devono essere tutelati e le sezioni sindacali, che garantiscono la presenza dei sindacati sul posto di lavoro, devono essere informate ogni qualvolta si organizza il lavoro all'interno della Scuola. Le quattro componenti (docenti, non docenti, studenti, genitori) dispongono di appositi spazi murali per l'affissione di manifesti, comunicati, ecc. e possono avere a disposizione, ove possibile, locali ed attrezzature adeguate.

Tutto il materiale, diffuso ed affisso, deve consentire l'individuazione del Singolo, delle Associazioni o dei Gruppi, che lo hanno redatto e deve essere vistato dalla Presidenza.

Il Dirigente scolastico ha l'incarico di defiggere i manifesti anonimi e di vigilare che siano protetti gli albi delle rispettive componenti.

Il materiale, affisso e diffuso, non può avere contenuti ingiuriosi, lesivi della dignità personale e, comunque, perseguibili a termini di legge, né tanto meno essere anonimo;

In tal caso il Dirigente scolastico deve provvedere alla sua defissione e impedirne la distribuzione.

ORGANIZZAZIONE E DISPOSIZIONI

PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Orario di Servizio

L'orario di servizio del personale Docente, Educativo, nonché, del personale ATA, è regolamentato dalle Norme contrattuali vigenti, con rispetto degli impegni di lavoro, comunicando, in caso di esigenze provate, per tempo, la richiesta di Permesso o l'Allontanamento dal luogo di lavoro per permessi brevi.

Sciopero del Personale scolastico

Le OO.SS. sono tenute a comunicare la data e la durata dello sciopero con un possibile preavviso di almeno 15 giorni.

Lo sciopero non può superare i 2 gg. consecutivi, potendo disporre, di un definito massimale di n.ro ore individuale, secondo Ccnl e quanto definito in Contrattazione di Istituto, cui si rimanda per tutto quanto il non detto.

Gli scioperi brevi possono essere effettuati nella prima e nell'ultima ora di lezione, o, di servizio o di turno; 5 ore di sciopero breve equivalgono ad una giornata intera.

In caso di sciopero, il D. s.:

- entro il 10° giorno, dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero (o entro il 5°, se lo sciopero è stato proclamato per più comparti), invita, in forma scritta, tutto il personale a comunicare l'adesione allo sciopero; *la comunicazione è volontaria e la dichiarazione di adesione non può essere revocata;*
- sulla base delle comunicazioni, valuta le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico (compresa la possibilità di sospendere l'attività scolastica) e le comunica alle famiglie; individua il personale educativo ed ATA, da includere nel contingente (in base ai criteri definiti con le RSU) ed
- avvisa gli interessati 5 gg. prima; il personale contingentato può esprimere, entro il giorno successivo, la volontà di aderire allo sciopero e chiedere, ove possibile, la sostituzione con i colleghi che non intendono scioperare;
- il giorno dello sciopero può convocare, alla prima ora, il personale non scioperante, in servizio, in quel giorno, ed organizzare le attività, nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente;
- dopo l'effettuazione dello sciopero, rende pubblici i dati sull'adesione.

Appare ovvio, quindi, che, in caso di sciopero del personale Docente, Educativo e non Docente e del Capo di Istituto, potrà non essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni.

È opportuno, quindi, che i Genitori, sappiano che la presenza degli Insegnanti della classe, frequentata dal proprio figlio, nel giorno di sciopero, va verificata. Agli stessi Genitori è chiesta un'acquisizione di conoscenza, relativa al fatto che i propri figli possano, in detti gg. o in altri momenti, e per varie cause, per impossibilità a garantire la completezza del servizio, anticipare l'uscita anche senza preavviso.

In caso di assenze parziali/totali degli Alunni

Qualora l'inclemenza del tempo o particolari avvenimenti situazionati determinino assenze, parziali o totali degli Alunni, il Docente non può allontanarsi dalla Scuola, per tutto l'orario di servizio, salvo disposizioni diverse, previste e vidimate dal Dirigente scolastico.

In occasione di Cerimonie celebrative, manifestazioni ecc., quando non si sia esaurito l'orario di servizio, Docenti ed Alunni resteranno a Scuola, fino al termine dell'orario scolastico, se non siano date altre indicazioni in merito.

Divieto di accesso alle aule di persone estranee alla Scuola

È fatto assoluto divieto di accesso alle aule a Persone estranee alla Scuola ed, in particolare, a rappresentanti di case editrici o propagandisti di qualsiasi prodotto, se non muniti di apposita autorizzazione del Dirigente scolastico, alla cui discrezione viene affidata la valutazione, caso per caso. Non vige detta norma, nei periodi di adozione per la presentazione dei testi, ad Operatori di Case editrici autorizzati.

Presa visione delle comunicazioni della Direzione

I Docenti, gli Educatori ed Ata sono tenuti a firmare, per presa visione, tutte le Circolari all'albo di sede, e/o, predisposte in apposito Registro.

Resta inteso che è doveroso, da parte del personale Docente, Educativo ed Amministrativo-Tecnico-Ausiliario, acquisire contezza di quanto viene, di solito, notificato, tramite affissione all'albo dell'Ufficio e/o sito ufficiale della Scuola. Nei casi in cui il contenuto delle Circolari non consenta di individuare i diretti interessati o vi siano particolari interessi, individuali, corre l'obbligo, per l'Ufficio dell'Istituto, della conseguente ed immediata comunicazione.

Comportamento del Dipendente, che intende assentarsi

Affinché si possa assicurare la continuità del servizio, nei casi di assenza degli Docenti titolari, il personale Docente è obbligato ad attenersi, scrupolosamente, alle seguenti disposizioni:

- a) il Congedo e l'Aspettativa devono essere richiesti tempestivamente, telefonicamente, a mezzo telegramma o fax, direttamente ed esclusivamente, alla Sede dell'Istituto;
- b) la richiesta, a mezzo telefono, deve essere regolarizzata, mediante la presentazione della documentazione scritta (domanda e certificato), che va inviata, senza alcun indugio, alla Sede dell'Istituto. Quanto sopra, vale anche per le eventuali richieste di proroga del congedo e dell'aspettativa;
- c) il rientro in servizio deve essere comunicato, con la massima tempestività, ed anche in questo caso, la comunicazione telefonica deve essere seguita da quella scritta;
- d) gli Insegnanti supplenti, dopo aver assunto servizio, devono stipulare il Contratto presso la Sede dell'Istituto, nel più breve tempo possibile.
- e) Si ricorda che vanno regolarizzate, tramite richiesta motivata, anche le assenze dalle riunioni collegiali e/o dagli impegni ufficiali, rientranti a pieno titolo negli impegni di servizio entro 5gg

Permessi brevi

È fatto divieto al personale di Segreteria, Tecnico ed Ausiliario, Docente ed Educativo di allontanarsi dal posto di lavoro, sia pure per breve tempo, senza autorizzazione specifica.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, al Dipendente, con Contratto a T. I. ed al Personale con contratto a T. D., sono attribuiti, per particolari esigenze personali ed a domanda, brevi permessi, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale Docente ed Educativo, fino ad un massimo di due ore.

I permessi, complessivamente fruiti, non possono, dunque, eccedere le 36 ore, nel corso dell'anno scolastico per il personale ATA; per il personale Docente ed Educativo, invece, il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento e/o attività educativa. Entro i due mesi lavorativi, successivi a quello della fruizione del permesso, il Dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio entro e non oltre i due mesi dalla richiesta, pena la decadenza, da parte dell'Amministrazione di rivalsa in tal senso.

Il recupero da parte del personale Docente ed Educativo avverrà, prioritariamente, con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio nella giornata di permesso.

Nei casi in cui non sia possibile il recupero, per fatto, imputabile al Dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione, spettante allo stesso per il numero di ore non recuperate.

Per il personale Docente ed Educativo, la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Vigilanza sugli Alunni

Rientra, tra gli obblighi del personale Docente, la sorveglianza degli Alunni, all'ingresso, all'uscita dalla Scuola e durante gli intervalli tra le lezioni, mentre al personale Educativo compete la sorveglianza negli orari di Convitto.

Il Personale ausiliario, durante i turni di lezione, negli intervalli, al momento dell'ingresso e dell'uscita, è tenuto ad affiancare il personale Docente ed Educativo nel compito di vigilanza sugli Alunni, per assicurare un andamento tranquillo e sicuro alla vita scolastica e convittuale.

La sorveglianza degli Alunni, partecipanti a Visite guidate ed a Viaggi d'istruzione, rientra tra i compiti degli Insegnanti accompagnatori.

In linea generale, gli Insegnanti sono responsabili dei danni arrecati dagli Alunni a se stessi o a terzi o a cose, durante il tempo in cui sono affidati alla loro vigilanza: è opportuno ricordare che detta vigilanza non è limitata al periodo delle lezioni, ma si estende al periodo, immediatamente precedente e seguente, per il quale i Docenti sono tenuti ad essere presenti.

Ovviamente, non si configura responsabilità alcuna, da parte degli Insegnanti quando, nonostante la loro presenza e la vigilanza in atto, non si è potuto evitare il fatto dannoso; sussiste, invece, la responsabilità dei Docenti per gli infortuni, occorsi ad Alunni, durante le ore di Scuola, in conseguenza di omessa vigilanza.

Pertanto, se assente al momento del fatto dannoso, il Docente deve provare che l'assenza era giustificata, che era sostituito da Persona qualificata e che l'attività, svolta dagli Alunni, in concomitanza con l'evento imprevedibile, non presentava rischi.

Per la vigilanza degli Alunni, durante l'ingresso e la permanenza nella Scuola, nonché, durante l'uscita dalla medesima, valgono le seguenti norme:

- a) gli Alunni, in ritardo giustificato, rispetto all'orario, di cui sopra, sono ammessi in classe normalmente, previa annotazione sul Registro;
- b) gli Alunni potranno lasciare la Scuola prima della fine delle lezioni solo se prelevati dai Genitori (o da Persona maggiorenne, di cui si abbia certezza d'Identità, munita di delega scritta degli stessi). L'uscita anticipata dovrà, comunque, sempre essere annotata sul Registro;
- c) per le assenze, causate da malattia, che si protraggano, per oltre 5 giorni, è necessario esigere certificato medico. Ogni altro tipo di assenza, sia pure di un giorno, dovrà essere giustificato;
- d) durante la pausa di socializzazione, di 10 minuti, è necessario che il personale Docente o Educativo ed Ausiliario vigili sul comportamento degli Alunni;
- e) al termine delle lezioni, l'uscita degli Alunni avviene per piani, a cominciare dal primo, con la vigilanza del personale di turno;
- f) non è consentito ai Genitori accompagnare in classe gli Alunni

Per i necessari contatti con i Docenti, i Genitori potranno concordare con gli stessi Insegnanti il giorno e l'ora.

I Collaboratori Scolastici sono responsabili della custodia degli Alunni qualora, per motivi giustificati ed autorizzati, l'Insegnante responsabile sia momentaneamente assente, comunque, sempre nell'ambito delle loro mansioni ed attribuzioni.

Specificatamente, il Personale Ausiliario, impegnato nella Scuola assolve, secondo la funzione specifica, i compiti di Vigilanza e di Assistenza nell'accompagnare i ragazzi disabili al bagno

Mansioni ordinarie dei Collaboratori scolastici

Si elencano, più dettagliatamente, le mansioni ordinarie del Personale Ausiliario, impegnato nell'Istituto

- Eseguire, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità, connessa alla corretta

esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.

- È addetto ai servizi generali della Scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza, nei confronti degli Alunni, nei periodi, immediatamente, antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli Alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza, necessaria durante il pasto nella mensa scolastica, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e del Convitto, di collaborazione con i Docenti.
- Presta ausilio materiale agli Alunni, portatori di handicap, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche o del Convitto, all'interno e nell'uscita da esse.

Mansioni rientranti tra gli Incarichi Specifici dei Collaboratori scolastici

- Attività di ausilio materiale agli Alunni disabili, per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura della persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.
- Attività di supporto all'attività amministrativa ed alla didattica.

Gli impiegati con altre mansioni per le particolari esigenze dalla tipologia di Istruzione svolgeranno le mansioni, riportate nel Contratto e risponderanno all'Ufficio dell'adempimento dei loro doveri e/o delle eventuali inadempienze.

Assicurazione Alunni

Le condizioni assicurative, riguardanti gli Alunni, che frequentano questo Istituto, per l'anno in corso, sono quelle previste dalla Tabella dell'Assicurazione, agli atti della Scuola. Stesso dicasi per il Personale in servizio nella Scuola, invitato a partecipare, volontariamente e personalmente, alla copertura assicurativa, oltre quella di base dichiarando, in caso contrario, la piena assunzione di responsabilità, connesse ai rischi della propria professione.

La nostra Amministrazione ha in assunzione l'onere economico per l'assicurazione, per quanto riguarda gli Alunni, anche di quanti non paganti, viste le ristrette condizioni di vita, dovute all'ambiente sociale di provenienza e per una sicurezza che dia a tutti Pari opportunità.

Infortuni ed Incidenti, durante l'attività scolastica

Quando, durante la permanenza degli Alunni nella Scuola, si verifichi un infortunio, tale da non poter essere risolto con semplici interventi di primo soccorso, da parte degli Operatori scolastici, sarà cura dell'Insegnante organizzare l'intervento di soccorso, chiamando, all'occorrenza, il Pronto Intervento (118), avvisando, telefonicamente, la Famiglia, tramite la Segreteria, informando la Dirigenza scolastica. È consigliabile che sia un familiare ad accompagnare l'alunno al Pronto Soccorso; in assenza dei familiari, un Insegnante, preferibilmente, di classe lo accompagnerà, avendo cura di assicurare, comunque, la sorveglianza della classe.

Il/I docente/-i, al/ai quale/-i è affidato l'Alunno infortunato, è/sono tenuto/i a redigere, nelle 24 ore, successive all'infortunio, dettagliata Relazione sull'incidente, da cui si devono evincere, in modo chiaro e circostanziato, il Luogo, l'Ora e le Modalità dell'accaduto.

Verranno consegnati ai Genitori gli appositi moduli (INAIL ed Assicurazione) con la descrizione dell'incidente, da presentare al Medico di base e/o al Pronto Soccorso per la tutela assicurativa.

Tale documentazione, debitamente compilata, dovrà essere riconsegnata in Segreteria dai Genitori entro 24 ore dall'intervento.

Il Dirigente scolastico, qualora l'infortunio comporti un'assenza, prognosticata per più di 3 giorni. (compreso quello dell'evento), entro 48 ore dal momento, in cui ha avuto notizia dell'accaduto, lo denuncerà all'Ente provinciale, ove è ubicata la Scuola, ed invierà la pratica all'INAIL ed alla Compagnia di assicurazione di riferimento, ottemperando così agli obblighi, previsti dalla Normativa vigente.

Qualora il Genitore non ritenga opportuno sottoporre il proprio Figlio alle cure del Pronto Soccorso, deve rilasciare apposita dichiarazione, in tal senso, sollevando così l'Amm.ne scolastica da qualsiasi responsabilità.

Se l'incidente si verifica nel tragitto, da Casa a Scuola o viceversa, il Genitore redige una breve Relazione dell'incidente, indicandone l'Ora ed il Luogo e presentandola, comunque, non oltre il giorno seguente, in Dirigenza.

Il Genitore dell'Alunno infortunato, dopo la denuncia, effettuata tramite la Dirigenza, segue, personalmente, la pratica con l'Assicurazione.

In caso di infortunio, che determini un'assenza, per almeno un giorno è, comunque, obbligatorio annotare tutte le circostanze, relative allo stesso sul Registro degli Infortuni (cfr. art. 4, comma 5, lett. o) del D.Lgs. n. 626/94)

Norme igieniche e rispetto dei Luoghi pubblici

Si raccomanda di esigere dagli Alunni il rispetto delle più elementari norme igieniche e l'uso conveniente dei servizi.

Gli Insegnanti sono invitati a controllare la pulizia della propria aula, richiamando, eventualmente, l'attenzione del Responsabile, in caso di serie carenze in merito.

È, tassativamente, vietato fumare nei locali scolastici, anche dopo il termine delle lezioni.

In tal senso, il Dirigente scolastico farà apporre Cartelli di divieto (almeno uno per ciascun Piano) completi delle seguenti indicazioni:

- Divieto di Fumo;
- Indicazione della norma che impone il divieto (legge n. 584/75);
- Sanzioni applicabili;
- Soggetto, cui spetta vigilare sull'osservanza del Divieto e ad accertare le infrazioni (nominativo del funzionario, preposto dal Dirigente scolastico per plesso, con Atto formale, alla vigilanza sul Divieto di Fumo, nonché, all'accertamento dell'infrazione nei locali, ove è posto il cartello di divieto).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHI D. Lgs n. 626 DEL 19.9.94 E MODIFICHE SUCCESSIVE.

Il *personale Docente* ed Educativo è tenuto, secondo mansioni di pertinenza, ad attenersi, scrupolosamente, alle seguenti disposizioni:

- essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, in classe o negli spazi già individuati come luoghi di accoglienza degli Alunni;
- accompagnare ed assistere gli Alunni, fino all'uscita dall'edificio; gli Educatori, ne dispongono di tutela nei momenti di Studio in Convitto;
- sorvegliare con cura la classe, durante gli spostamenti nell'edificio scolastico, nel Convitto, durante le attività di classe, l'intervallo e durante le uscite, in occasioni di Visite didattiche ed altre eventuali attività programmate;
- rivolgersi ai Coordinatori ed ai Responsabili dei sussidi e biblioteca, per richiedere materiali e sussidi, in tempo utile perché detti Strumenti siano presenti nelle classi, prima dell'inizio delle lezioni;
- porre particolare attenzione all'uso dei Sussidi didattici, evitando l'uso di prolunghe e di spine aggiuntive agli impianti fissi;
- disinnescare i cavi elettrici, afferrando la parte mobile della presa;
- spegnere e staccare dalla corrente qualsiasi apparecchio, in caso di non regolare funzionamento;
- segnalare, con tempestività, per le vie brevi e per iscritto guasti, rotture e anomalie alle strutture, agli impianti, alle attrezzature;
- effettuare, rapidamente, il cambio di classe; i Docenti, in servizio nelle classi dove sono presenti alunni "vivaci", vi rimarranno fino all'arrivo del Docente, in servizio nell'ora successiva;
- vigilare sulla disposizione dei banchi, che devono essere mantenuti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, con la luce proveniente da sinistra;
- disporre di un'adeguata collocazione degli zaini, in modo da ridurre gli spazi di ingombro;
- effettuare il cambio dell'aria, aprendo le finestre, ad ogni intervallo, e provvedendo alla, successiva, chiusura delle finestre;
- richiedere agli Alunni di spostarsi, all'interno dell'edificio, con ordine e senza confusione;
- vigilare sugli Alunni, per tutta la durata degli intervalli, sia all'interno, che all'esterno delle aule, evitando che singoli Alunni si allontanino dal Gruppo di classe, se non vigilati da altro Adulto;
- indicare e richiedere agli Alunni una corretta postura;
- organizzare le attività didattiche, concordandole, all'interno del team docente, in modo da evitare per gli Alunni un eccesso di peso per materiale didattico da trasportare;
- verificare l'adeguatezza dell'illuminazione, utilizzando, ove necessario, la luce artificiale.

È VIETATO:

- allontanarsi dall'aula, se non per motivi urgenti ed indilazionabili e, comunque, senza aver richiesto la sorveglianza degli Alunni al personale di custodia;
- affidare agli Alunni incarichi che non consentano la sorveglianza degli Alunni stessi da parte di un Adulto;
- tenere comportamenti a rischio, non richiesti dalla propria funzione;
- l'uso improprio di qualunque Oggetto o Sostanza;
- fumare nei locali scolastici.

È FATTO OBBLIGO AL PERSONALE DOCENTE DI:

- osservare le disposizioni, di cui sopra;
- segnalare, immediatamente, eventuali condizioni di pericolo, di cui venissero a conoscenza;

- non compiere operazioni che non siano di loro competenza e che potrebbero compromettere la sicurezza propria o di altri.

I Collaboratori Scolastici devono, scrupolosamente, attenersi alle seguenti disposizioni:

- effettuare, con regolarità, la ricognizione dei locali e segnalare, con tempestività, guasti e rotture ed anomalie alle strutture, agli impianti, alle attrezzature con comunicazione scritta ;
- effettuare la sorveglianza all'ingresso, ai piani e, in caso di momentanea assenza dei Docenti, nelle classi;
- consentire l'ingresso alle sole Persone autorizzate;
- essere presenti, in modo continuativo e puntuale nel settore di competenza;
- accompagnare ed assistere, per il trasporto e l'uso dei servizi, gli Alunni portatori di handicap;
- controllare che i portoni d'ingresso ed i cancelli siano chiusi, durante tutta l'attività didattica;
- controllare che le uscite di sicurezza siano costantemente libere da ogni ostacolo;
- custodire il materiale e gli strumenti di pulizia in luogo chiuso, non accessibile agli Alunni ed al personale non addetto;
- leggere attentamente le etichette di qualunque sostanza o prodotto ed attenersi, scrupolosamente, alle indicazioni per un corretto uso;
- controllare la scadenza degli estintori e segnalare la data di scadenza con congruo anticipo.

È VIETATO:

- l'uso improprio di qualunque oggetto e sostanza, l'uso di strumenti, sostanze e materiali diversi da quelli forniti dall'Amministrazione;
- fumare nei locali scolastici;
- appoggiare oggetti sui davanzali delle finestre;
- utilizzare disimpegni ed i locali della caldaia per la conservazione di arredi o strumenti di pulizia;
- lasciare le finestre aperte, nei corridoi, se non in presenza del personale;
- tenere comportamenti a rischio non richiesti.

È FATTO OBBLIGO A TUTTO IL PERSONALE AUSILIARIO DI:

- osservare le disposizioni, di cui sopra;
- segnalare, immediatamente, eventuali, condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza;
- non compiere operazioni che non siano di loro competenza e che potrebbero compromettere la Sicurezza, propria e di altri.

Il PERSONALE TUTTO (Docenti e ATA) se non in servizio, può frequentare i locali scolastici SOLO se con motivazione riconosciuta.

NORME DI SICUREZZA

In caso di emergenza, gli Alunni, al suono d'allarme convenuto, dovranno seguire il Piano di Emergenza, esposto in ogni aula, lasciare la classe e l'edificio scolastico, seguendo le vie di fuga previste e raggiungere il punto di raccolta stabilito attraverso le uscite di sicurezza.